

Codice scheda: ASC A4570214 (Microscheda: 3978A7/10)  
Luogo e data: TORINO - 28/08/1887  
Autore: RUA MICHELE  
Destinatario: DIRETTORI SALESIANI  
Classificazione: Rua: Circolari, direttive, documenti  
Tipo documento e supporto: Circolare - Stampa tipografica  
Autenticità: Firma autografa

Contenuto: A seguito delle nuove norme emanate dalla Soc.Ital. per le Strade Ferrate, inviategli da parte del Direttore Gen. delle Ferrovie Dr. Massa M., con lett. da Milano-25.08.1887, ne invia copia a ogni Direttore.

\*\*\*

Carissimo Direttore,  
Nuove disposizioni furono emanate dalla Direzione delle Ferrovie del regno: ci affrettiamo a comunicarcele per evitare ogni inconveniente. Favorite farle conoscere a tutti i vostri dipendenti appena le avrete ricevute. In modo speciale fate fissare l'attenzione agli articoli dell'appendice sotto i numeri 2, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17 e 19.  
Speriamo spedire al più presto qualche quantità delle richieste secondo il nuovo modello, e possibilmente prima che scada il corrente mese di Agosto. Il Signore ci assista. Credimi  
Tuo aff.mo Amico  
Sac. MICHELE RUA

*Torino, 28 Agosto 1887.*

**Carissimo Direttore,**

*Nuove disposizioni furono emanate dalla Direzione delle Ferrovie del regno: ci affrettiamo a comunicarcele per evitare ogni inconveniente. Favorite farle conoscere a tutti i vostri dipendenti appena le avrete ricevute. In modo speciale fate fissare l'attenzione agli articoli dell'appendice sotto i numeri 2, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17 e 19.*

*Speriamo spedire al più presto qualche quantità delle richieste secondo il nuovo modello, e possibilmente prima che scada il corrente mese di Agosto. Il Signore ci assista. Credimi*

*Tuo aff.mo Amico*

**Sac. MICHELE RUA.**

## APPENDICE ALLA CONCESSIONE (VI)

### Trasporti per conto degli Istituti di Carità

#### **Tariffa.**

1° Agli Istituti di carità che hanno per iscopo principale l'istruzione gratuita della classe povera, viene concessa la riduzione del cinquanta per cento sul prezzo dei biglietti ordinari.

2° Gli Istituti di carità, a favore dei quali è concessa la riduzione, sono quelli che ne fanno regolare domanda, comprovando che sono eretti a convitto e costituiti all'unico scopo di educare, nonchè curare e mantenere con mezzi ricavati dalla pubblica e privata beneficenza, gli infelici poveri come: sordo-muti, ciechi, orfani abbandonati, ecc.

Tale concessione è per altro limitata a favore:

a) del Direttore o della Direttrice, oppure del Rettore di ogni singolo Istituto aventi nomina effettiva e non onoraria, quando viaggiano per conto e nell'interesse dell'Istituto da loro diretto;

b) degli insegnanti ciechi che, senza alcun compenso, si dedicano all'istruzione dei loro compagni, quando viaggiano per conto e nell'interesse dell'Istituto al quale sono addetti;

c) dei ricoverati poveri negli Istituti, nonchè del personale in accompagnamento (insegnanti od inservienti).

Poichè la concessione viene accordata a favore dei soli ricoverati poveri, s'intende che devono esserne esclusi quei ricoverati od alunni agiati che si trovano per istruzione negli Istituti di Sordo-muti, Ciechi od altri e pel cui mantenimento provvedono le rispettive famiglie.

I Direttori, le Direttrici ed i Rettori, di cui al comma *a)*, possono viaggiare in qualsiasi classe. Gli insegnanti ciechi devono viaggiare esclusivamente in 2ª od in 3ª classe. I ricoverati poveri ed il personale in accompagnamento non possono viaggiare che in 3ª classe; è fatta eccezione per quelli degli Istituti dei Ciechi e dei Sordo-muti, per i quali è ammesso il viaggio in 2ª classe, considerato che, per la loro condizione eccezionalmente infelice, in determinati casi non potrebbero compiere il viaggio nella 3ª classe.

3° I prezzi di trasporto a tariffa ridotta sono stabiliti, per ogni persona e per chilometro, nella misura seguente:

prima classe . . . . .	L. 0,0594
seconda classe . . . . .	» 0,0416
terza classe . . . . .	» 0,0269

I ragazzi dai 3 ai 7 anni ricoverati negli Istituti di carità ed ammessi al detto beneficio, pagano la metà dei prezzi ridotti sopra stabiliti.

### Condizioni e Norme.

4° Per i viaggi fra il continente e la Sicilia è dovuta l'intera tassa per la traversata dello stretto di Messina.

5° I biglietti sono valevoli per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti, aventi carrozze della classe per la quale sono emessi, eccettuati quelli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e gli altri che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

6° Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, gli interessati devono consegnare alle stazioni di partenza una richiesta a stampa su carta verde, conforme all'unito modello, munita della firma di chi presiede o dirige l'Istituto, od è autorizzato a farne le veci, e portante l'impronta d'un timbro ad umido col titolo dell'Istituto stesso.

7° Detta richiesta, che viene staccata da appositi registri a matrice, è composta di due sezioni, delle quali una, e precisamente quella intestata *richiesta*, deve essere ritirata dal bigliettario della stazione di partenza; l'altra, intestata *scontrino*, deve portare sul tergo il bollo della stazione di partenza, indicante il giorno ed il convoglio con cui si effettua il viaggio e deve essere conservata dai titolari per esibirla ad ogni invito del personale ferroviario ed essere poi consegnata alla stazione d'arrivo unitamente ai biglietti.

8° Le richieste non sono più valevoli, trascorsi tre mesi dalla data del rilascio.

9° In caso di smarrimento di una richiesta, l'Istituto che l'ha rilasciata è tenuto a darne immediato avviso alle amministrazioni ferroviarie interessate.

10° Le richieste non presentate in tempo opportuno, non compilate regolarmente o mancanti di qualcuna delle indicazioni prescritte dallo stampato, oppure quelle che non fossero del tutto identiche al qui unito modello, o portassero raschiature, alterazioni o correzioni, sono ritenute nulle e di nessun valore. Saranno del pari respinte le richieste che venissero presentate ad una stazione diversa da quella di partenza indicata sulle medesime.

11° Ogni richiesta deve portare, accanto al nome dell'Istituto, il numero d'ordine a stampa o manoscritto che ad esso Istituto verrà indicato dall'amministrazione ferroviaria.

Inoltre, quando è rilasciata ai Direttori, ai Rettori, alle Direttrici od agli Insegnanti ciechi che non siano in accompagnamento di ricoverati, ma viaggiano soli, la richiesta deve contenere la dichiarazione che il titolare viaggia per conto e nell'interesse dell'Istituto.

12° I portatori di biglietti a prezzo ridotto possono passare, previa domanda, da una classe inferiore a una superiore che sia consentita dalle disposizioni dell'art. 2°, pagando la differenza fra la tariffa intera della classe in cui viaggiano e la tariffa intera della classe in cui vogliono passare.

13° Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto, incorre, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni per i trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una soprattassa eguale alla differenza stessa.

14° Chi viaggia sprovvisto dello scontrino di cui all'articolo 7°, è sottoposto, a forma dell'art. 34 suddetto, al pagamento, per il percorso fatto ed accertato della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intera di un biglietto della classe in cui viaggiava, più di una soprattassa eguale alla differenza stessa.

15° Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto deve pagare l'importo a tariffa intera per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

16° I portatori di biglietti a prezzo ridotto ottenuti mediante richieste non proprie od intestate a persone non aventi diritto alla concessione, oppure mediante richieste alterate o falsificate, sono soggetti, a forma del precitato art. 34, al pagamento del prezzo a tariffa intera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una soprattassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con R. Decreto in data 31 ottobre 1873 N. 1687 (Serie 2ª).

17° Le richieste sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione: tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s' intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopracitato.

18° Il titolare della richiesta ad ogni invito degli agenti ferroviari, è tenuto a giustificare la propria identità mediante una nuova firma sullo scontrino.

Nel caso che la richiesta sia valida per più persone, il capolista deve parimenti prestarsi ad accertarne l'identità mediante la sua firma; e nel caso di viaggi di ricoverati poveri, questo accertamento deve essere dato da parte del personale che li accompagna.

19° Chi rilascia le richieste è responsabile della identità delle persone in esse nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative soprattasse dovute all'amministrazione, nel caso in cui si trattasse di persone che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione. Oltre di ciò l'amministrazione è in diritto di escludere l'Istituto in nome del quale furono emesse le richieste, dal beneficio di ogni ulteriore concessione.

20° Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti sopracitati, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.